




UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

OBIETTIVO “COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE”

PROGRAMMA OPERATIVO

2007-2013

Parte Competitività

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

ASSE 1 INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’

MISURA 1.2.4 “INGEGNERIA FINANZIARIA”

Modalità Attuative

Fondo Prestiti Rimborsabili

Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. del

Publicato sul Supplemento Ordinario al BURL n. del

1. Riferimenti normativi

- Legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 “Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione”;
- Deliberazione di Giunta Regionale 1278 del 26/10/2007 di presa d’atto del Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Parte Competitività – della Regione Liguria;
- Decisione della Commissione di approvazione del Programma C (2007) 5905 del 27/11/2007 come modificata con Decisione della Commissione C (2012) 670 del 14/02/2012;
- Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e s.m.i.;
- Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;
- Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione, Regolamento generale di esenzione per categoria;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 03 ottobre 2008 n. 196, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio;
- L.R. 25/11/2009 n. 56, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

2. Obiettivi

L’intervento intende favorire il progresso e lo sviluppo dei processi di innovazione e di contribuire al rafforzamento e al miglioramento, in termini di competitività, del sistema economico produttivo ligure sostenendo l’innovazione tecnologica, produttiva, commerciale, organizzativa e gestionale delle imprese.

3. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese singole e associate, in forma consortile o cooperativa - anche di nuova costituzione - che al momento di presentazione della domanda:

1. siano classificabili come PMI come definite dal Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 06 agosto 2008; ai fini della determinazione della dimensione d’impresa

si fa riferimento al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005;

2. siano regolarmente iscritte al Registro delle Imprese ed attive;
3. siano economicamente e finanziariamente sane;
4. siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in corso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta, amministrativa o volontaria alla data di presentazione della domanda;
5. non siano classificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi dell’art. 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 06 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e s.m.i;
6. non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Non possono presentare domanda di agevolazione i Raggruppamenti Temporanei di Impresa né i contratti di rete né altre forme associative che non siano espressamente indicate al primo comma del presente punto.

Sono esclusi dai benefici del presente bando:

- o gli investimenti riguardanti le attività economiche svolte dall’impresa relative al mercato immobiliare, ai settori della pesca e dell’acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, della produzione primaria di prodotti agricoli, dell’industria carboniera, dell’industria siderurgica, della costruzione navale e delle fibre sintetiche, in applicazione dei divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie;
- o aiuti ad attività connesse all’esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione.

4. Localizzazione

Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono interessare strutture operative ubicate nel territorio della Regione Liguria, che risultino regolarmente censite presso la CCIAA e nella piena disponibilità dell’impresa.

5. Iniziative ammissibili

Sono considerati ammissibili ad agevolazione gli investimenti finalizzati all'introduzione di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, dal punto di vista tecnologico, produttivo, commerciale, organizzativo e gestionale, al miglioramento dell'efficienza produttiva, dell'impatto ambientale, con particolare riferimento a iniziative per lo sviluppo di eco-innovazioni.

Sono considerati ammissibili ad agevolazione gli investimenti finalizzati anche all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali.

Gli investimenti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, fatta salva la possibilità, nel caso in cui l'impresa abbia realizzato almeno il 70 % dell'investimento ammesso ad agevolazione, di richiedere entro tale termine una proroga di massimo 6 mesi, su istanza motivata, per la conclusione dell'investimento.

Nel caso di prestito rimborsabile nella modalità di cui alla lettera a) del successivo punto 7, il costo totale dell'investimento agevolabile non può essere inferiore ad Euro 214.286,00.

Nel caso di prestito rimborsabile nella modalità di cui alla lettera b) del successivo punto 7, il costo totale dell'investimento agevolabile non può essere inferiore ad Euro 187.500,00.

Tutti gli investimenti ammessi dovranno comunque concludersi entro il termine perentorio del 30/06/2015.

Tutti gli interventi devono essere già definiti al momento della presentazione della domanda con un progetto dettagliato dell'investimento previsto.

6. Spese ammissibili

Sono ammissibili le voci di spesa inerenti ai seguenti interventi in:

A) Innovazione tecnologico-produttiva

- A.1 acquisizione di impianti produttivi, macchinari ed attrezzature, di nuova fabbricazione, correlati all'introduzione di innovazioni di prodotto e/o di processo e/o di servizio. Non sono ammissibili i mezzi per il trasporto di merci e/o di persone (ad eccezione dei mezzi all'interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione);
- A.2 acquisizione di brevetti, licenze, marchi, programmi informatici connessi al programma di innovazione;
- A.3 consulenze strettamente connesse all'introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo e/o di servizio, nel limite del 20% della somma delle voci di cui alle lettere A.1 e A.2;
- A.4 opere di edili ed assimilate necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di innovazione tecnologico – produttiva purché in presenza di spese ammissibili di cui alla lettera A1 e nel limite del 50% della stessa voce A1.

B) Innovazione organizzativa**B.1.1** spese di consulenza per:

- check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda per quanto concerne gli approvvigionamenti e la commercializzazione, il ciclo produttivo, le risorse umane e strumentali;
- l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi (analisi della redditività, individuazione dei tempi morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di produzione, ecc.);
- la realizzazione di progetti di ottimizzazione della logistica;

B.1.2 spese di consulenza per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a migliorare l'efficienza ambientale ed energetica e a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, ad esclusione degli adempimenti prescritti dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia;

B.2 spese per:

- la realizzazione e/o acquisizione di sistemi di rilevazione automatica dei costi aziendali (sistemi di contabilità industriale, di controllo di gestione, ecc.);
- la realizzazione o acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi;
- l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'innovazione organizzativa;
- investimenti connessi alla realizzazione di progetti di ottimizzazione della logistica;
- l'acquisizione di strumenti ed attrezzature connessi all'attuazione del piano di innovazione organizzativa;

B.3 opere edili ed assimilate necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di innovazione organizzativa purché in presenza di spese ammissibili di cui alla lettera B2 e nel limite del 50% della stessa voce B2.

C) Innovazione commerciale

C.1 spese per progettazione e realizzazione del sito web o di altri canali commerciali per via telematica e per l'acquisizione di strumenti ed attrezzature connessi all'attuazione del piano di innovazione commerciale, nonché acquisizione di marchi o di licenze per il loro sfruttamento;

C.2 spese di consulenza:

- per supportare cambiamenti innovativi nell'area commerciale e per il presidio strategico del mercato;
- connesse all'innovazione della presentazione di prodotti e servizi aziendali quale innovazione di design e marketing.

Sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile ed ammissibile dei beni agevolabili sia almeno pari a 516,46 Euro, e purché tali beni siano iscritti a libro cespiti e ammortizzati in più esercizi, limitatamente alle voci di spesa di cui alle lettere A.1, A.2, A4, B.2, B3 e C.1.

I beni immateriali devono inoltre essere utilizzati esclusivamente nell'unità locale interessata dall'investimento, devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nell'unità locale beneficiaria dell'agevolazione per un periodo di almeno tre anni dal completamento dell'investimento e devono essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare controllo, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, sul venditore o viceversa.

Le consulenze devono essere rese da strutture specializzate organizzate in forma di impresa, da professionisti singoli o da Università, Enti Pubblici, Centri di ricerca pubblici e privati. Le schede di presentazione, contenenti informazioni circa la formazione e le esperienze professionali di tutti i consulenti incaricati della prestazione, siano essi liberi professionisti o incaricati in nome e per conto di strutture specializzate organizzate in forma di impresa, Università, Enti Pubblici, Centri di ricerca pubblici e privati, dovranno evidenziare adeguate competenze in materia.

La valutazione dei costi proposti verrà effettuata tenendo conto dei massimali e dei parametri di riferimento fissati dalla Commissione U.E. (Allegato B1) per gli onorari uomo/giornata, sia nel caso in cui incaricato della prestazione sia un libero professionista sia nel caso in cui sia una struttura specializzata e organizzata in forma di impresa, un'Università, un Ente Pubblico, un Centro di ricerca pubblico o privato. Qualora si tratti di una struttura specializzata e organizzata in forma di impresa, la valutazione verrà effettuata sul soggetto che concretamente espletterà il servizio di consulenza.

Tra le spese sono, altresì, ammissibili ad agevolazione gli oneri di commissione per garanzie a fronte del prestito rimborsabile e/o dell'anticipo del 50%, rilasciate da Banche, Società di assicurazione, e soggetti iscritti all'elenco speciale ai sensi dell'ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i, nel limite del 3% del programma di investimento totale ammissibile.

Le spese relative all'acquisto di beni e prestazione di servizi di cui alle lettere precedenti devono essere sostenute esclusivamente attraverso acquisto diretto.

La modalità di acquisto tramite locazione finanziaria (leasing) non è in alcun caso ammissibile.

Sono ammissibili le spese riferite a programmi di investimento avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

L'avvio e la conclusione del programma di investimento coincidono rispettivamente con la data del primo e dell'ultimo titolo di spesa (fattura, ricevuta fiscale, parcella o titolo equipollente) ammesso ad agevolazione.

Non sono ammissibili, tra le altre:

- le spese non puntualmente sopra citate;
- le spese relative ad un bene e/o servizio rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- le spese effettuate e/o fatturate da personale dell'impresa richiedente;
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- con riferimento ai Consorzi, le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese, nonché le prestazioni di servizi effettuate dalle singole imprese consorziate e fatturate al Consorzio;
- le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- le spese per acquisto di beni usati o rigenerati;
- le spese per acquisto di immobili, terreni;
- le spese per acquisto di scorte, materiale di consumo, e per le prestazioni di mero finanziamento del passivo dell'impresa;
- le spese per acquisto di macchinari, impianti produttivi, attrezzature meramente sostitutive, compresi i rinnovi delle licenze per l'utilizzo del software;
- le spese per acquisto di beni a fini dimostrativi;
- le spese per acquisto di mezzi mobili per il trasporto di merci e/o persone, fatto salvo quanto previsto alla lettera A.1;
- le spese per consulenze continuative o periodiche, relative agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

Le modalità di pagamento ammissibili per le suddette spese sono limitate a bonifico e Ri.Ba., disposti da uno o più conti correnti bancari o postali intestati esclusivamente all'impresa beneficiaria, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa.

Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.

7. Intensità e forma dell'agevolazione

Il fondo opera mediante la concessione di prestiti rimborsabili, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e le agevolazioni sono concesse nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento 800 della Commissione del 06 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla G.U.C.E. del 09/08/2008.

Il prestito rimborsabile, concedibile a fronte di idonee garanzie a copertura della totalità dell'importo, è articolato secondo le seguenti modalità, tra loro alternative:

- a) prestito rimborsabile richiesto **interamente a F.I.L.S.E.** e concesso fino al 70% dell'investimento ammissibile, per un importo minimo di Euro 150.000,00 e massimo di Euro 2.000.000,00;
- b) prestito rimborsabile richiesto a **F.I.L.S.E. con la co-partecipazione della Banca Convenzionata** e concesso fino al 100% dell'investimento ammissibile, di cui:
 - una quota pari all'80% a valere su fondi pubblici concessi da F.I.L.S.E., entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un importo ricompreso tra un minimo di Euro 150.000,00 e un massimo di Euro 2.000.000,00;
 - una quota pari al 20% a valere su fondi privati messi a disposizione da una Banca aderente alla convenzione sottoscritta con F.I.L.S.E. a valere sul presente bando.

Non saranno ammesse variazioni inerenti la modalità indicata nella domanda di agevolazione presentata, né variazioni in merito alla Banca Convenzionata ivi indicata.

Entrambe le modalità di cui sopra sono caratterizzate da un piano di ammortamento con durata massima di 7 anni - con rate semestrali posticipate costanti con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno – comprensive di un numero massimo di 4 semestri di pre-ammortamento. La prima rata di pre-ammortamento scade al termine del semestre successivo a quello nel quale è stato sottoscritto il contratto ai sensi del presente Bando.

Alla quota di prestito rimborsabile a valere su fondi privati si applica, in funzione delle valutazioni di merito creditizio effettuate dalla Banca, un tasso di interesse, come previsto dalle apposite Convenzioni FI.L.S.E./Banche, che sarà reso disponibile sul sito internet www.filse.it così come l'elenco delle Banche Convenzionate.

Alla quota di prestito rimborsabile a valere su fondi pubblici si applica un tasso fisso nominale annuo pari allo 0,50%.

L'intensità di aiuto, che la singola impresa otterrà in termini di abbuono del tasso di interesse non potrà superare i seguenti massimali di aiuto:

Dimensione dell'impresa	
Piccola	Media
20% ESL	10% ESL

Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche compresi gli incentivi fiscali relativamente agli stessi costi ammissibili.

8. Sottoscrizione contratto e Garanzie

Qualora l'impresa opti per la richiesta di prestito rimborsabile mediante la modalità di cui al precedente punto 7 lettera a) del bando, dovrà sottoscrivere un contratto di finanziamento con FI.L.S.E. entro 90 giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione dell'agevolazione, pena revoca del prestito rimborsabile e decadenza da ogni beneficio.

A tal fine l'impresa dovrà concedere idonee garanzie, che saranno valutate da FI.L.S.E. a suo insindacabile giudizio, personali e/o reali e/o fideiussioni bancarie e/o polizze assicurative e/o garanzie rilasciate da soggetti iscritti all'elenco speciale ai sensi dell'ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., finalizzate alla restituzione del prestito.

Nel caso di garanzie reali su beni immobili, l'iscrizione dell'ipoteca volontaria in favore di FI.L.S.E., dovrà avvenire a cura e spese dell'impresa presso la competente Agenzia del Territorio.

In relazione al prestito rimborsabile e successiva concessione di ipoteca a garanzia, si fa riferimento a quanto disposto dagli artt. 19 e 20 del D.P.R. 601/1973.

Qualora l'impresa opti per la modalità di cui alla lettera b) del precedente punto 7 del bando, sarà

tenuta a sottoscrivere il contratto di finanziamento con la Banca Convenzionata entro 90 giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione dell'agevolazione, pena revoca del prestito rimborsabile e decadenza da ogni beneficio. La Banca Convenzionata effettuerà le valutazioni, con gli abituali criteri di mercato, in merito all'affidabilità e all'acquisizione delle garanzie sull'intero ammontare del prestito rimborsabile richiesto. L'impresa che non abbia ottenuto esito positivo relativamente alla valutazione da parte della Banca Convenzionata, non potrà accedere alla richiesta di prestito rimborsabile inoltrata interamente a FI.L.S.E. di cui alla modalità prevista alla lettera a) del punto 7 del bando.

9. Presentazione delle proposte

La domanda di ammissione ad agevolazione deve essere redatta esclusivamente sui modelli direttamente scaricabili dal sito Internet www.filse.it, compilati in ogni parte e completi di tutta la documentazione richiesta, pena inammissibilità e/o irricevibilità della stessa.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve obbligatoriamente essere corredata, a pena di inammissibilità, di idoneo documento di identità.

Le pagine della documentazione inviata dovranno essere numerate, poste nella corretta sequenza e pinzate in solido e rilegate a formare un unico plico.

La domanda deve essere prodotta in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e deve essere spedita, a pena di inammissibilità, a mezzo raccomandata postale, indirizzandola a:

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A.

Via Peschiera, 16

16122 Genova

Sulla busta deve essere apposta la seguente dicitura:

P.O.R. LIGURIA (2007-2013) – ASSE 1 INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'

Misura 1.2.4 Ingegneria Finanziaria – Fondo Prestiti Rimborsabili

Le domande devono essere presentate dal 02 aprile al 10 maggio 2013 inclusi.

Le richieste pervenute a FI.L.S.E. S.p.A. non sottoscritte con firma autografa, sono considerate inammissibili.

Le domande spedite al di fuori dei termini stabiliti saranno considerate irricevibili.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data del timbro postale di spedizione della raccomandata.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando entro i termini di apertura dello stesso.

10. Documentazione obbligatoria

La domanda (Allegato A) sia nel caso di cui alla lettera a) del precedente punto 7 del bando che nel caso di cui alla lettera b) dello stesso, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- A. Relazione illustrativa dell'impresa (Allegato A1);
- B. Relazione tecnico-economica e finanziaria del progetto proposto e relative spese (Allegato A2);
- C. Copia dei preventivi dettagliati per singole voci di spesa;
- D. Copia dei preventivi o dei contratti di affidamento dell'incarico relativamente all'acquisizione di consulenze, in cui siano indicati chiaramente:
 - i parametri identificativi del servizio;
 - l'articolazione dettagliata per ciascuna fase delle attività e relativo costo (giornata lavorativa da intendersi di 8 ore);
- E. Scheda di presentazione di ciascun soggetto incaricato delle prestazioni, sia esso libero professionista o sia esso incaricato in nome e per conto di strutture specializzate organizzate in forma di impresa, Università, Enti Pubblici, Centri di ricerca pubblici e privati (Allegato A3);
- F. Computo metrico estimativo relativo alle opere edili ed assimilate oggetto d'intervento, redatto in forma analitica sulla base del prezzario dell'Unioncamere ligure più recente con data ed intestazione dell'impresa richiedente;
- G. Copia dei titoli abilitativi per le opere di ristrutturazione edilizia e per le opere relative agli impianti tecnologici completi di domanda, relazione ed elaborati grafici, qualora già in possesso dell'impresa richiedente; alternativamente, l'impresa dovrà produrre tale documentazione a F.I.L.S.E. al momento della prima richiesta di erogazione;
- H. Planimetrie dello stato attuale, progetto e confronto ed ulteriori elaborati grafici relativi al progetto definitivo in adeguata scala dell'area e/o dell'immobile interessato dall'intervento;
- I. Dichiarazione per l'attribuzione del punteggio (Allegato A4);
- J. Documentazione relativa a bilanci e ad affidamenti:
 - a. Per le imprese tenute alla redazione del bilancio:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati, non in forma abbreviata, completi della nota integrativa e del verbale di assemblea; qualora l'impresa sia in possesso di un solo bilancio approvato, l'obbligo è limitato all'invio del medesimo;
- bilancio provvisorio al 31/12/2012.

Le imprese costituite a far data dal 01/01/2013 dovranno presentare un bilancio provvisorio sottoscritto dal legale rappresentante.

b. Per le imprese non tenute alla redazione del bilancio:

- schemi di bilancio conformi alla IV Direttiva CEE, non in forma abbreviata, siglati in ogni pagina dal legale rappresentante e relativi agli ultimi 2 esercizi chiusi; qualora l'impresa abbia chiuso un solo esercizio, l'obbligo è limitato all'invio dello schema di bilancio conforme alla IV Direttiva CEE relativo a tale esercizio;
- schema di bilancio provvisorio al 31/12/2012.

Le imprese costituite a far data dal 01/01/2013 dovranno presentare un bilancio provvisorio sottoscritto dal legale rappresentante.

c. Dichiarazione del legale rappresentante sugli affidamenti (Allegato A5);

K. Limitatamente al caso di cui alla lettera a) del precedente punto 7 del bando, dovrà inoltre essere corredata dal modulo per la valutazione delle garanzie (Allegato A6);

L. Limitatamente al caso di cui alla lettera b) del precedente punto 7 del bando, dovrà inoltre essere corredata da copia della richiesta di prestito rimborsabile alla Banca Convenzionata timbrata per ricevuta dalla Banca stessa (Allegato A7);

M. CD/DVD, in duplice copia, non riscrivibile contenente tutta la documentazione obbligatoria, in un formato non modificabile, oppure in versione protetta in sola lettura, o in PDF o altri formati immagine (jpeg, bmp, etc.). Sul CD/DVD dovrà essere riportata la ragione sociale dell'impresa.

FI.L.S.E. effettuerà la valutazione dei soggetti incaricati delle prestazioni, con facoltà di riparametrare la spesa in funzione delle risultanze degli accertamenti.

La domanda non sarà ritenuta ammissibile in caso di assenza di uno dei documenti cartacei sopra indicati; nel caso uno dei documenti sopra richiamati risultasse incompleto in parti non essenziali, FI.L.S.E. procederà all'istruttoria sulla base delle sole informazioni agli atti in quanto non saranno ammissibili integrazioni di documentazione, o anche solo parte di essa, ritenuta obbligatoria da bando.

Limitatamente all'Allegato A2 potranno essere richieste, nel corso dell'istruttoria, eventuali precisazioni sui dati e sulle informazioni fornite dal richiedente.

Le garanzie di cui all'Allegato A6 dovranno essere idonee a garantire adeguatamente il prestito rimborsabile e FI.L.S.E. potrà richiedere documentazione integrativa delle stesse.

Con riferimento alle garanzie di cui sopra FI.L.S.E. potrà richiedere ulteriori garanzie a sostegno del prestito rimborsabile, che dovranno essere prodotte nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, decorso il quale la domanda sarà considerata inammissibile.

Ai fini della valutazione delle garanzie in caso di prestito rimborsabile nella modalità di cui alla lettera a) del punto 7 del bando, l'impresa dovrà, successivamente alla delibera di concessione dell'agevolazione, su richiesta di FI.L.S.E., perfezionare le garanzie valutate in corso di istruttoria e necessarie al contratto di finanziamento.

FI.L.S.E. potrà richiedere la documentazione finalizzata all'acquisizione dell'informativa antimafia.

11. Istruttoria e criteri di valutazione

L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di invio delle domande e, nel caso di più domande inviate nella stessa data, si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio effettuato da un notaio.

La data del sorteggio sarà resa pubblica sul sito di FI.L.S.E..

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.

Superata la verifica formale FI.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/ informazioni strutturali sul progetto stesso.

L'attività istruttoria, in considerazione della complessità del procedimento, deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti purché meramente esplicativi delle suddette osservazioni.

Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

In caso di modalità di cui al punto 7 lettera b) del bando, al termine della procedura di istruttoria bancaria, da concludersi entro 45 giorni dalla presentazione alla Banca della richiesta di prestito rimborsabile (Allegato A7), la Banca trasmetterà al richiedente la comunicazione di delibera bancaria condizionata alla delibera positiva di FI.L.S.E. (Allegato D).

Entro 60 giorni perentori dalla data di presentazione della richiesta di agevolazione a FI.L.S.E., il richiedente dovrà trasmettere a FI.L.S.E. la comunicazione di delibera bancaria di cui sopra così come trasmessa allo stesso dalla Banca Convenzionata, a pena di decadenza della domanda presentata a FI.L.S.E..

Il provvedimento amministrativo di concessione o di diniego dell'agevolazione richiesta, è trasmesso da FI.L.S.E., oltre che al richiedente, anche alla Banca Convenzionata presso la quale il richiedente ha presentato domanda di agevolazione.

Il richiedente autorizza FI.L.S.E. a trasmettere alla Banca Convenzionata la documentazione necessaria all'espletamento di quanto previsto ai sensi del presente Bando e dalla Convenzione FI.L.S.E./Banche.

A seguito della delibera positiva bancaria e del provvedimento di concessione di FI.L.S.E., il beneficiario, previo rilascio di garanzie finalizzate alla restituzione del prestito, che dovranno essere ritenute idonee dalla Banca stessa, sottoscrive presso la Banca Convenzionata il contratto di finanziamento entro 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione di

FI.L.S.E. e ne trasmette copia alla stessa entro 120 giorni perentori dal ricevimento del provvedimento di cui sopra, a pena revoca dell'agevolazione ottenuta.

Le garanzie sopracitate sono finalizzate alla restituzione del prestito sia per la parte di prestito rimborsabile a valere sulla quota privata che per la parte di prestito rimborsabile a valere sulla quota pubblica.

Tutte le domande di agevolazione, sia nel caso di cui alla lettera a) del precedente punto 7 del bando che nel caso di cui alla lettera b) dello stesso, saranno selezionate da FI.L.S.E. in due fasi, al fine di:

- prima fase: valutare l'ammissibilità formale della domanda;
- seconda fase: valutare il merito del progetto proposto ad agevolazione.

Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e la inammissibilità della domanda.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda e completezza della documentazione allegata;
2. i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario;
3. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando;
4. il cronogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando;
5. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;
6. il rispetto della soglia di costo minimo ammissibile (come risultante dalla richiesta dell'impresa).

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

Le domande ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione di merito.

Nella fase di valutazione di merito del progetto proposto ad agevolazione il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione ad agevolazione.

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito in ordine ai sotto riportati criteri 1 e 4 abbiano esito positivo e che conseguano, comunque, un punteggio minimo uguale a 10 in relazione ai criteri sottoelencati:

N.	Criterio	Elementi di Valutazione	Punteggio
1	Valutazione MERITO CREDITIZIO dell'impresa richiedente	La valutazione di F.I.L.S.E. verterà sull'andamento economico e patrimoniale dell'impresa e l'idoneità delle garanzie prestate a fronte del prestito eventualmente concedibile: <ul style="list-style-type: none"> • Sufficiente • Discreta • Buona 	5 6 7
2	Impatto occupazionale diretto	Per ciascun posto di lavoro creato a tempo indeterminato verrà assegnato 1 punto. Qualora si tratti di contratti a tempo determinato (per un periodo minimo di 3 anni) il punteggio assegnato sarà pari a 0,5 punti per unità.	
3	Inserimento lavorativo di persone appartenenti a categorie svantaggiate e deboli	L'inserimento lavorativo di anche una persona appartenente a categorie svantaggiate e deboli rispetto al mercato del lavoro (di cui ai punti 18), 19) e 20) dell'art. 2 del Reg.to 800/2008) comporta l'attribuzione di una maggiorazione di punteggio pari a <ul style="list-style-type: none"> • No • Si 	0 2
4	Grado di innovatività, dell'operazione/progetto	Valutazione: <ul style="list-style-type: none"> • Sufficiente • Discreta • Buona 	4 5 6
5	Intervento realizzato in ambito distrettuale e/o filiera produttiva ad alto contenuto tecnologico-ambientale	<ul style="list-style-type: none"> • No • Si 	0 2
6	Capacità del progetto di generare nuovi posti di lavoro qualificati di ricerca all'interno delle imprese e di innescare processi di generazione di conoscenze e competenze all'interno delle imprese con priorità per l'occupazione femminile e giovanile (ricercatori)	Posti di lavoro qualificati creati a tempo indeterminato / determinato (per un periodo minimo di 3 anni): <ul style="list-style-type: none"> • 1 unità • più di una unità Nel caso di inserimento lavorativo di giovani fino ai 30 anni e/o donne si ha una maggiorazione di punteggio pari a:	2 4 2

SOLO PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

(per imprese di nuova costituzione si intendono le imprese la cui iscrizione presso la CCIAA risulti successiva al 01/01/2012) in presenza di una delle sottoelencate caratteristiche verrà attribuita una maggiorazione di 2 punti:

- Imprese derivanti da Spin-Off accademico o industriale;
- Iniziative imprenditoriali promosse da giovani/ a prevalente partecipazione femminile (almeno il 50% delle quote del capitale sociale dell'impresa è detenuto da giovani con meno di 30 anni al momento della presentazione della domanda o da donne);
- Realizzazione di progetti ad elevato contenuto tecnologico;
- Realizzazione di progetti a basso impatto ambientale;
- Realizzazione di progetti relativi a produzione di beni che derivano da attività di recupero materiali

Per le valutazioni relative agli interventi per i quali è stata richiesta l'agevolazione, FI.L.S.E. costituirà un Comitato Tecnico formato dall'Autorità Ambientale del POR e da 4 esperti particolarmente qualificati in materia, di cui due individuati dalla stessa FI.L.S.E. e due individuati dalla Regione.

Per le verifiche tecniche sui progetti presentati, sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda, FI.L.S.E. potrà avvalersi di esperti esterni di settore.

12. Modalità di erogazione inerente l'opzione di cui al punto 7 lett. a) del bando

La rendicontazione finale di spesa dovrà essere prodotta entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data ultima per il completamento del progetto approvato (12 mesi da ricevimento del provvedimento di concessione di FI.L.S.E., fatta salva la possibilità di proroga) pena la revoca dell'intero prestito rimborsabile concesso. La rendicontazione finale di spesa non potrà in ogni caso essere inviata in una data successiva al 30/09/2015.

Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione in oggetto, l'impresa dovrà dimostrare la regolarità contributiva ai sensi della Legge 296/2006 – Legge Finanziaria 2007. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. 24 ottobre 2007, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile.

Tutti i titoli di spesa (fatture, ricevute fiscali, parcella o titoli equipollenti) dovranno essere intestati all'impresa beneficiaria del prestito rimborsabile.

Il prestito rimborsabile calcolato sulle spese complessivamente ammesse potrà essere erogato secondo le seguenti modalità:

- 1) anticipo pari al 50% dell'agevolazione concessa**, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria, secondo le modalità sotto indicate al punto 1.1) o, in alternativa, **acconto pari al 50% dell'agevolazione concessa**, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 60% del programma di interventi ammesso con la delibera di concessione, secondo le modalità sotto indicate al punto 1.2).

1.1) anticipo pari al 50% dell'agevolazione concessa, a seguito di:

- a) presentazione dell'originale cartaceo, qualora non già precedentemente prodotto, di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata dai soggetti iscritti all'elenco speciale ai sensi dell'ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i, a garanzia dell'importo erogato, secondo gli schemi di cui agli allegati B2.1 o B2.2; nel caso di utilizzo dell'allegato B2.2. la garanzia sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del prestito rimborsabile.

Le garanzie reali o le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative o le garanzie rilasciate da soggetti iscritti all'elenco speciale ai sensi dell'ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., purchè rilasciate secondo lo schema di cui all'allegato B2.1, prestate a garanzia della restituzione del prestito, potranno essere utilizzate anche per ottenere l'anticipazione del 50% dello stesso; tali garanzie, eventualmente integrate da ulteriori garanzie secondo lo schema di cui all'allegato B2.2, devono coprire l'intero importo erogato a titolo di anticipo.

b) presentazione della seguente documentazione:

- modello Allegato C1 di richiesta dell'erogazione dell'anticipo del 50%;
- comunicazione attestante i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte degli Uffici FI.L.S.E. Allegato C5;

1.2) acconto, nella misura del 50% dell'agevolazione concessa, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 60% del programma di interventi ammesso con la delibera di concessione, a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- a. modello Allegato C2 di richiesta dell'erogazione dell'acconto del 50%;
- b. comunicazione attestante i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte degli Uffici FI.L.S.E. Allegato C5;
- c. qualora siano intervenute variazioni nei soggetti approvati in sede di concessione dell'agevolazione, scheda di presentazione di ciascun soggetto incaricato delle prestazioni, sia esso libero professionista o sia esso incaricato in nome e per conto di strutture specializzate organizzate in forma di impresa, Università, Enti Pubblici, Centri di ricerca pubblici e privati. Si precisa che FI.L.S.E. si riserva la facoltà di valutare i soggetti che hanno concretamente realizzato la consulenza a consuntivo e di riparametrare l'agevolazione in funzione delle risultanze dell'accertamento, fermo restando il limite massimo dell'agevolazione concessa;
- d. copia dei titoli di spesa (fatture, ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti) relative a tutte le spese rendicontate;
- e. per le sole prestazioni consulenziali:
 - ✓ copia dei titoli di spesa (fatture, ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti) in cui siano indicati chiaramente i parametri identificativi del servizio e l'articolazione dettagliata per ciascuna fase delle attività e relativo costo (giornata lavorativa da intendersi di 8 ore);

- ✓ copia degli elaborati redatti dai fornitori della consulenza e di tutta la documentazione utile alla corretta valutazione delle prestazioni rese qualora la consulenza rendicontata sia già ultimata.

2) saldo dell'agevolazione concessa ad ultimazione dell'investimento, a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- a. modello Allegato C3 di richiesta dell'erogazione del saldo;
- b. comunicazione attestante i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte degli Uffici FI.L.S.E. Allegato C5;
- c. qualora siano intervenute variazioni nei soggetti approvati in sede di concessione dell'agevolazione, scheda di presentazione di ciascun soggetto incaricato delle prestazioni, sia esso libero professionista o sia esso incaricato in nome e per conto di strutture specializzate organizzate in forma di impresa, Università, Enti Pubblici, Centri di ricerca pubblici e privati. Si precisa che FI.L.S.E. si riserva la facoltà di valutare i soggetti che hanno concretamente realizzato la consulenza a consuntivo e di riparametrare l'agevolazione in funzione delle risultanze dell'accertamento, fermo restando il limite massimo dell'agevolazione concessa;
- d. copia dei titoli di spesa (fatture, ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti) relative a tutte le spese rendicontate;
- e. per le sole prestazioni consulenziali:
 - ✓ copia dei titoli di spesa (fatture, ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti) in cui siano indicati chiaramente i parametri identificativi del servizio e l'articolazione dettagliata per ciascuna fase delle attività e relativo costo (giornata lavorativa da intendersi di 8 ore);
 - ✓ copia degli elaborati redatti dai fornitori della consulenza e di tutta la documentazione utile alla corretta valutazione delle prestazioni rese;
- f. relazione illustrativa sul programma, sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti (Allegato C6);
- g. documentazione relativa all'eventuale assunzione dei lavoratori previsti.

FI.L.S.E. potrà richiedere la documentazione finalizzata all'acquisizione dell'informativa antimafia.

13. Modalità di erogazione inerente l'opzione di cui al punto 7 lett. b) del bando

La rendicontazione finale di spesa dovrà essere prodotta entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data ultima per il completamento del progetto approvato (12 mesi da ricevimento del provvedimento di concessione di FI.L.S.E., fatta salva la possibilità di proroga) pena la revoca dell'intero prestito rimborsabile concesso. La rendicontazione finale di spesa non potrà in ogni caso essere inviata in una data successiva al 30/09/2015.

L'erogazione del prestito sarà effettuata dalla Banca Convenzionata, previa verifica, da parte di FI.L.S.E., della documentazione necessaria all'erogazione, come di seguito specificata, e della regolarità contributiva ai sensi della Legge 296/2006 – Legge Finanziaria 2007. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. 24 ottobre 2007, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile.

Tutti i titoli di spesa (fatture, ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti) dovranno essere intestati all'impresa beneficiaria dell'agevolazione.

Il prestito rimborsabile calcolato sulle spese complessivamente ammesse potrà essere erogato secondo le seguenti modalità:

- 1) **anticipo pari al 50% dell'agevolazione concessa**, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria, secondo le modalità sotto indicate al punto 1.1) o, in alternativa, **acconto pari al 50% dell'agevolazione concessa**, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 60% del programma di interventi ammesso con la delibera di concessione, secondo le modalità sotto indicate al punto 1.2).

1.1) anticipo pari al 50% dell'agevolazione concessa,

L'impresa potrà richiedere alla banca l'erogazione a titolo di anticipo di un importo pari al 50% del finanziamento concesso subordinatamente all'avvenuto inoltra a FI.L.S.E. della seguente documentazione:

- modello Allegato C1 di richiesta dell'erogazione dell'anticipo del 50%;
- presentazione dell'originale cartaceo, qualora non già precedentemente prodotto, di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata dai soggetti iscritti all'elenco speciale ai sensi dell'ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i, a garanzia dell'importo erogato, secondo gli schemi di cui agli allegati B2.1 o B2.2; nel caso di utilizzo dell'allegato B2.2. la garanzia sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del prestito rimborsabile.

Le garanzie reali o le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative o le garanzie rilasciate da soggetti iscritti all'elenco speciale ai sensi dell'ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., purchè

rilasciate secondo lo schema di cui all'allegato B2.1, prestate a garanzia della restituzione del prestito, potranno essere utilizzate anche per ottenere l'anticipazione del 50% dello stesso; tali garanzie, eventualmente integrate da ulteriori garanzie secondo lo schema di cui all'allegato B2.2, devono coprire l'intero importo erogato a titolo di anticipo.

- comunicazione attestante i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte degli Uffici FI.L.S.E. Allegato C5;
- copia conforme del contratto di finanziamento, qualora non precedentemente prodotta, unitamente alla dichiarazione da parte della banca convenzionata (Allegato C4) attestante la presenza delle garanzie necessarie.

FI.L.S.E., verificata l'idoneità della documentazione prodotta, comunica alla Banca Convenzionata il nullaosta all'erogazione dell'anticipo del prestito rimborsabile.

1.2) acconto, nella misura del 50% dell'agevolazione concessa,

L'impresa potrà richiedere alla banca l'erogazione a titolo di acconto di un importo pari al 50% del prestito concesso al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 60% del programma di interventi ammesso con la delibera di concessione subordinatamente all'avvenuto inoltro a FI.L.S.E. della seguente documentazione:

- a. modello Allegato C2 di richiesta dell'erogazione dell'acconto del 50%;
- b. comunicazione attestante i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte degli Uffici FI.L.S.E. Allegato C5;
- c. qualora siano intervenute variazioni nei soggetti approvati in sede di concessione dell'agevolazione, scheda di presentazione di ciascun soggetto incaricato delle prestazioni, sia esso libero professionista o sia esso incaricato in nome e per conto di strutture specializzate organizzate in forma di impresa, Università, Enti Pubblici, Centri di ricerca pubblici e privati. Si precisa che FI.L.S.E. si riserva la facoltà di valutare i soggetti che hanno concretamente realizzato la consulenza a consuntivo e di riparametrare l'agevolazione in funzione delle risultanze dell'accertamento, fermo restando il limite massimo dell'agevolazione concessa;
- d. copia dei titoli di spesa (fatture, ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti) relative a tutte le spese rendicontate;
- e. per le sole prestazioni consulenziali:

- ✓ copia dei titoli di spesa (fatture, ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti) in cui siano indicati chiaramente i parametri identificativi del servizio e l'articolazione dettagliata per ciascuna fase delle attività e relativo costo (giornata lavorativa da intendersi di 8 ore);
- ✓ copia degli elaborati redatti dai fornitori della consulenza e di tutta la documentazione utile alla corretta valutazione delle prestazioni rese qualora la consulenza rendicontata sia già ultimata;

f. Copia conforme del contratto di finanziamento, qualora non precedentemente prodotta, unitamente alla dichiarazione da parte della banca convenzionata (Allegato C4) attestante la presenza delle garanzie necessarie.

FI.L.S.E., verificata l'idoneità della documentazione prodotta, comunica alla Banca Convenzionata il nullaosta all'erogazione dell'acconto del prestito rimborsabile.

2) saldo dell'agevolazione concessa ad ultimazione dell'investimento

A pena revoca dell'intero prestito concesso nei termini sopra indicati, l'impresa dovrà richiedere a FI.L.S.E. l'erogazione del saldo inviando alla stessa la seguente documentazione:

- a. modello Allegato C3 di richiesta dell'erogazione del saldo;
- b. comunicazione attestante i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte degli Uffici FI.L.S.E. Allegato C5;
- c. qualora siano intervenute variazioni nei soggetti approvati in sede di concessione dell'agevolazione, scheda di presentazione di ciascun soggetto incaricato delle prestazioni, sia esso libero professionista o sia esso incaricato in nome e per conto di strutture specializzate organizzate in forma di impresa, Università, Enti Pubblici, Centri di ricerca pubblici e privati. Si precisa che FI.L.S.E. si riserva la facoltà di valutare i soggetti che hanno concretamente realizzato la consulenza a consuntivo e di riparametrare l'agevolazione in funzione delle risultanze dell'accertamento, fermo restando il limite massimo dell'agevolazione concessa;
- d. copia dei titoli di spesa (fatture, ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti) relative a tutte le spese rendicontate;
- e. per le sole prestazioni consulenziali:
 - ✓ copia dei titoli di spesa (fatture, ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti) in cui siano indicati chiaramente i parametri identificativi del servizio e l'articolazione

dettagliata per ciascuna fase delle attività e relativo costo (giornata lavorativa da intendersi di 8 ore);

✓ copia degli elaborati redatti dai fornitori della consulenza e di tutta la documentazione utile alla corretta valutazione delle prestazioni rese;

f. relazione illustrativa sul programma, sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti (Allegato C6);

g. documentazione relativa all'eventuale assunzione dei lavoratori previsti;

h. Copia conforme del contratto di finanziamento, qualora non precedentemente prodotta, unitamente alla dichiarazione da parte della banca convenzionata (Allegato C4) attestante la presenza delle garanzie necessarie.

FI.L.S.E. potrà richiedere la documentazione finalizzata all'acquisizione dell'informativa antimafia.

FI.L.S.E., verificata l'idoneità della documentazione prodotta, comunica alla Banca Convenzionata il nullaosta all'erogazione del saldo del prestito rimborsabile.

14. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari dell'agevolazione di:

- a) rispettare quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'agevolazione, gli impegni assunti nella domanda di agevolazione, nonché quanto prescritto da successive determinazioni, prescrizioni tecniche imposte dalle concessioni, nulla-osta e autorizzazioni;
- b) eseguire gli interventi nel termine stabilito nel provvedimento di concessione dell'agevolazione, conformemente alla proposta approvata e comunque non oltre il 30/06/2015, attraverso investimenti in beni e/o consulenze funzionali e funzionanti alle finalità del progetto approvato;
- c) mantenere i requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al punto 3 del bando fino alla data di richiesta dell'erogazione del saldo;
- d) mantenere per il periodo di 3 anni successivi alla data di completamento dell'investimento i seguenti requisiti:
 - localizzazione delle unità operative interessate dall'intervento nel territorio regionale;
 - non cessazione dell'attività produttiva;
- e) sottoscrivere il contratto di finanziamento con FI.L.S.E. o con la banca convenzionata, a seconda della tipologia di prestito rimborsabile selezionata dall'impresa, entro 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione da parte di FI.L.S.E. dell'agevolazione;
- f) chiedere autorizzazione a FI.L.S.E. per eventuali variazioni dei profili professionali previsti in fase di presentazione della domanda di agevolazione, in relazione alle strutture esterne e/o consulenze coinvolte;

- g) chiedere autorizzazione a FI.L.S.E. per eventuali variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti dell'intervento finanziato, purché non alterino le finalità dello stesso. Le suddette variazioni potranno intervenire esclusivamente una sola volta e successivamente al ricevimento della delibera di concessione di FI.L.S.E.;
- h) realizzare una spesa di investimento totale ammissibile non inferiore al 60% di quella ammessa all'agevolazione, come da delibera di concessione di FI.L.S.E., indipendentemente dall'eventuale successivo accoglimento del piano di investimenti presentato in sede di variazione, fermo restando che il limite minimo di investimento rendicontato ed ammissibile non potrà essere inferiore ad Euro 214.286,00 (per prestiti richiesti con modalità di cui alla lettera a) del punto 7 del bando) o Euro 187.500,00 (per prestiti richiesti con modalità di cui alla lettera b) del punto 7 del bando), con un prestito rimborsabile minimo, per la quota pubblica per entrambe le modalità, pari ad Euro 150.000,00;
- i) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di 3 anni dal completamento dell'investimento, salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico;
- j) mantenere l'investimento nel territorio regionale per almeno 3 anni dal completamento dell'investimento; sono esclusi dall'obbligo del mantenimento quegli impianti e attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nell'area interessata per tale periodo;
- k) dare immediata comunicazione a FI.L.S.E. qualora intendano rinunciare all'esecuzione parziale o totale dell'investimento finanziato;
- l) produrre a FI.L.S.E. la rendicontazione finale di spesa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento e comunque non oltre il 30/09/2015;
- m) fornire, in caso di richiesta da parte di FI.L.S.E. e/o della Regione, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'investimento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'investimento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- n) conservare a disposizione della Regione e di FI.L.S.E. per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del prestito rimborsabile, la documentazione originale di spesa;
- o) menzionare, in ogni documento in formato elettronico o cartaceo prodotto nelle attività di divulgazione del progetto, il cofinanziamento con le risorse del POR CRO Regione Liguria 2007-2013;
- p) apporre sulla documentazione contabile di spesa – successivamente all'erogazione a saldo dell'intero prestito rimborsabile – la dicitura secondo la quale i beni o servizi cui la

documentazione si riferisce, sono stati acquisiti attraverso fondi comunitari FESR, nazionali e regionali nell'ambito del POR CRO 2007-2013;

- q) rispettare le modalità di pagamento delle spese previste al punto 6 del bando;
- r) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che la F.I.L.S.E., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
- s) rispettare le prescrizioni previste dal contratto di finanziamento stipulato con F.I.L.S.E. (modalità 7 a del bando) o con la banca convenzionata (modalità 7 b del bando)

Nel caso di prestito rimborsabile concesso nella modalità di cui alla lettera b) punto 7 del bando è fatto inoltre obbligo di:

- t) trasmettere a F.I.L.S.E. copia conforme del contratto di finanziamento in occasione della prima richiesta di erogazione a F.I.L.S.E. e, comunque, entro 120 giorni perentori dal ricevimento del provvedimento di concessione di F.I.L.S.E.;
- u) trasmettere a F.I.L.S.E. dichiarazione da parte della banca convenzionata (Allegato C4) attestante la presenza delle garanzie necessarie, in occasione della prima richiesta di erogazione a F.I.L.S.E..

VARIAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO (modalità 7 a)

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria (denominata impresa A) intenda trasferire l'azienda, un ramo o la gestione degli stessi, tramite contratto di affitto, atto di conferimento, fusione, scorporo, donazione, scissione, cessione, o qualsiasi altro negozio giuridico, la stessa dovrà avvisare preventivamente F.I.L.S.E., ed avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento del provvedimento di concessione, in relazione ai requisiti di ammissibilità ed alle spese ammesse ad agevolazione.

Tali variazioni potranno essere richieste a F.I.L.S.E. solo successivamente al provvedimento di concessione del prestito rimborsabile ed alla sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento.

L'impresa che intende subentrare negli obblighi e nei diritti previsti dal bando all'impresa A (denominata impresa B) deve possedere tutti i requisiti per l'ammissibilità ai benefici del bando e deve assumersi tutti gli obblighi in capo all'impresa A previsti dal bando stesso e dal provvedimento di concessione.

F.I.L.S.E., acquisita l'istanza, verificherà attraverso la richiesta di documentazione all'impresa A e all'impresa B, che dovrà pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della stessa, il possesso di tutti i requisiti richiesti da Bando in capo all'impresa B, ed accoglierà o rigetterà l'istanza di mantenimento di validità del provvedimento di concessione.

Il nuovo contratto di finanziamento, conforme a quanto previsto dal presente Bando e con durata non superiore alla durata residua del prestito rimborsabile in capo all'impresa A, dovrà essere

sottoscritto entro 3 mesi dall'accoglimento dell'istanza da parte di FI.L.S.E. a pena di revoca del prestito rimborsabile.

VARIAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO (modalità 7b)

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria (denominata impresa A) intenda trasferire l'azienda, un ramo o la gestione degli stessi, tramite contratto di affitto, atto di conferimento, fusione, scorporo, donazione, scissione, cessione, o qualsiasi altro negozio giuridico, la stessa dovrà avvisare preventivamente FI.L.S.E., ed avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento del provvedimento di concessione, in relazione ai requisiti di ammissibilità ed alle spese ammesse ad agevolazione.

Tali variazioni potranno essere richieste a FI.L.S.E. solo successivamente al provvedimento di concessione del prestito rimborsabile ed alla stipula del relativo contratto di finanziamento.

L'impresa che intende subentrare negli obblighi e nei diritti previsti dal bando all'impresa A (denominata impresa B) deve possedere tutti i requisiti per l'ammissibilità ai benefici del bando e deve assumersi tutti gli obblighi in capo all'impresa A previsti dal bando stesso e dal provvedimento di concessione.

Ai fini di cui sopra l'impresa A, insieme all'istanza per il mantenimento della validità del provvedimento di concessione, dovrà fornire a FI.L.S.E. copia della delibera bancaria di mantenimento in essere del finanziamento a favore dell'impresa B o copia della delibera di concessione di prestito rimborsabile richiesto a tal fine dall'impresa B a un'altra Banca Convenzionata unitamente alla richiesta di estinzione del prestito rimborsabile presentata dall'impresa A alla propria banca.

FI.L.S.E., acquisite l'istanza e la copia della delibera di cui sopra, verificherà attraverso la richiesta di ulteriore documentazione all'impresa A e all'impresa B, che dovrà pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della stessa, il possesso di tutti i requisiti richiesti da Bando in capo all'impresa B, ed accoglierà o rigetterà l'istanza di mantenimento di validità del provvedimento di concessione.

Il nuovo contratto di finanziamento, conforme a quanto previsto dal presente Bando e con durata non superiore alla durata residua del prestito rimborsabile in capo all'impresa A, dovrà sottoscritto entro 3 mesi dall'accoglimento dell'istanza da parte di FI.L.S.E. ed essere trasmesso dall'impresa B a FI.L.S.E. entro 2 mesi dalla sottoscrizione, a pena di revoca del prestito rimborsabile

15. Revoche

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata da FI.L.S.E. nei casi in cui:

1. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;

2. il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese, altre agevolazioni previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche;
3. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
4. il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità del progetto;
5. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;
6. il beneficiario non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d), e), h), i), j), k), l), q), s), t), u) del punto 14 del bando.

La revoca totale dell'agevolazione comporterà la contestuale risoluzione del contratto di finanziamento sottoscritto ai sensi del presente Bando.

Fermo restando quanto previsto dalla lettera h) del punto 14 del Bando e che l'intervento realizzato sia comunque costituito da beni finiti, funzionali e funzionanti e fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati:

- in caso di realizzazione parziale del progetto ammesso ad agevolazione, FI.L.S.E. provvederà con apposito provvedimento a revocare la quota di prestito rimborsabile per la quale non è stata fornita l'adeguata rendicontazione;
- nel caso in cui il progetto non venga ultimato entro i termini prescritti, FI.L.S.E. effettuerà la revoca parziale del prestito rimborsabile relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini.

Il procedimento di revoca dovrà concludersi entro 90 giorni dall'avvio dello stesso.

Nel caso in cui il beneficiario abbia ottenuto un'erogazione oggetto di recupero a seguito di revoca, la stessa dovrà essere restituita gravata di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di 300 punti base, dal momento dell'erogazione a quello della restituzione relativamente alla quota di prestito rimborsabile a valere su fondi pubblici.

Nel caso di prestito rimborsabile concesso nella modalità di cui alla lettera b) del punto 7 del bando FI.L.S.E. darà comunicazione del provvedimento di revoca alla Banca Convenzionata che provvederà a estinguere o a ridurre la quota di prestito rimborsabile concesso a valere sui fondi pubblici nonché a estinguere o a ridurre proporzionalmente a quanto previsto alla lettera b) del punto 7 del bando, la quota di prestito rimborsabile concesso a valere su fondi privati.

In caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dal contratto di finanziamento, la Banca convenzionata deve comunicare a FI.L.S.E. tale inadempimento e,

acquisito il provvedimento di revoca da parte di FI.L.S.E., procedere come previsto al punto precedente.

16. Controlli

I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

L'Amministrazione regionale provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

17. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto di concessione del prestito rimborsabile, la Regione e FI.L.S.E. non assumono responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei prestiti rimborsabili e, in caso di inadempienze, i prestiti rimborsabili relativi agli interventi potranno essere revocati.

18. Informativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è FI.L.S.E. S.p.A.